



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDIFICI MUNICIPALI

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO

CIG N° 2083786

CPV N° 71621000-7

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: AREA EX INCET – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI (MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA E TERRENO, PERFORAZIONE PIEZOMETRO)

La Città di Torino intende procedere all'affidamento del **servizio per l'effettuazione di indagini ambientali, che prevedono il monitoraggio delle acque di falda e del terreno e la perforazione di piezometro, da realizzarsi presso l'area ex INCET** compresa tra le vie Banfo, Cervino, Cigna e Corso Vigevano, ai sensi dell'art.125 comma 9 del D.Lgs.163/2006.

Tale servizio prevede l'effettuazione di una campagna di monitoraggio delle acque di falda trimestrale protratta per un anno, con perforazione di un piezometro al termine dell'esecuzione delle operazioni di bonifica previste presso l'area.

A discrezione dell'Amministrazione sarà inoltre richiesta l'esecuzione di ulteriori indagini ed analisi, consistenti in una ulteriore campagna di monitoraggio delle acque, determinazione del parametro Kd in campioni di terreno, esecuzione ed analisi dei campioni di terreno per il collaudo degli scavi al termine delle operazioni di bonifica.

Per i dettagli tecnici relativi all'espletamento del servizio richiesto si rimanda al Disciplinare Tecnico - Prestazionale (allegato 1).

Art. 1 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata complessiva dell'incarico è prevista in circa 15 mesi a decorrere dalla comunicazione del RUP di avvio del servizio, secondo le tempistiche dettagliatamente indicate all'art. 5 dell'allegato disciplinare tecnico - prestazionale.

Il valore complessivo del servizio è indicato nel seguente schema e dettagliato all'art. 5 del suddetto disciplinare:

indagini e analisi acque di falda e perforazione piezometro (valutate e corrisposte a corpo)	Euro 16.680,00 + IVA
analisi aggiuntive (analisi terreno, ulteriori analisi acque, ecc....) (valutate e corrisposte a misura, sulla base di quanto effettivamente eseguito)	Euro 14.320,00 + IVA
TOTALE AFFIDAMENTO	Euro 31.000,00 + IVA

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento di alcune parti del presente incarico, in particolar modo per quanto relativo alle prestazioni individuate come "analisi aggiuntive". In tal caso all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso per il mancato affidamento delle suddette prestazioni o per l'esecuzione delle stesse in tempi differiti.

Art. 2 - SISTEMA DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Requisiti di partecipazione

I partecipanti dovranno dimostrare con opportuna documentazione successivamente verificabile di possedere conoscenze tecnico-professionali adeguate allo svolgimento delle attività richieste, sia per la fase di esecuzione in sito (campionamenti e perforazione del piezometro, ecc....) sia per la redazione dei documenti interpretativi dei risultati, che dovranno essere firmati da tecnico abilitato.

In particolare si richiede il possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici

- di aver espletato nell'ultimo triennio (2008, 2009, 2010) almeno cinque servizi affini alla prestazione oggetto del presente appalto di importo pari o superiore all'importo a base di gara;
- di avere utilizzato nell'ultimo triennio un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto) non inferiore a 3 unità;
- di aver maturato negli ultimi tre esercizi un fatturato non inferiore a 120.000,00 euro annui;

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs. In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;

- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni 8 di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/06.

Saranno ammessi alla presente procedura gli operatori economici che presenteranno **un plico sigillato**, il quale dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura **“Contiene offerta per affidamento servizio in economia - AREA EX INCET – SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE”**

Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Settore Edifici Municipali), Piazza Palazzo di Città n. 1, entro e non oltre le ore 16,00 del 16 maggio 2011

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

L'invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare:

- 1. Istanza di ammissione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore** in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
 - a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
 - b) l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
 - c) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui al presente disciplinare e alle condizioni previste all'art. 118 del Codice Unico Appalti;
 - d) di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente disciplinare di gara e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - e) di impegnarsi in caso di ulteriori servizi a mantenere le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte per la presente gara;
 - f) di aver tenuto conto del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza nella formulazione dell'offerta economica;
 - g) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura o in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione delle offerte;
 - h) di aver preso visione del Disciplinare Tecnico - Prestazione (allegato "1"), che definisce le specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto;
 - i) che nell'espletamento delle prestazioni oggetto di appalto saranno utilizzate metodologie di campionamento e analisi conformi con quanto previsto nel Disciplinare Tecnico - Prestazionale (allegato "1");
 - j) di aver preso visione dei rischi standard da interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il cui documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente Disciplinare (allegato "2");
 - k) di essere in regola con le norme sul collocamento al lavoro dei disabili ai sensi di legge 68/99, ovvero dichiarazione di esserne esenti;
 - l) di essere/non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 (certificazione di qualità).
 - m) di essere in possesso dei requisiti tecnico – economici minimi richiesti all'art. 2 per la partecipazione alla gara e, che in caso di aggiudicazione, il possesso di tali

requisiti verrà dimostrato mediante la produzione di idonea documentazione probatoria rilasciata dagli Enti in favore dei quali sono stati prestati tali servizi;

2. Dichiarazione della capacità tecnico – economica, ai sensi dell' art. 42 comma 1 del D.lgs. 163/2006, indicando:

- a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (triennio 2008, 2009, 2010) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
- b) indicazione della struttura aziendale, con indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni (triennio 2008, 2009, 2010), con indicazione dei relativi titoli di studio e professionali ed indicazione dei soggetti personalmente incaricati e responsabili della prestazione di servizi oggetto dell'appalto;
- c) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- d)) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi affini all'oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (triennio 2008, 2009, 2010);
- e) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

3. L'originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta. La garanzia dovrà essere costituita nelle modalità previste all'art. 75 del D.lgs. 163/2006.

4. Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato "3").

5. Una busta sigillata recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" debitamente sigillata, all'interno della quale sarà inserita l'offerta economica, a firma del legale rappresentante.

L'offerta economica dovrà essere redatta sull'apposito modulo (allegato "4"), indicante le categorie a corpo ed a misura delle prestazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto. Sul modulo il concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo unitario offerto in Euro per ogni voce relativa alle varie prestazioni richieste, il relativo totale rispetto alle quantità richieste, nonché il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Dichiarazioni, documenti e modalità di presentazione dei medesimi sono richiesti a pena di esclusione.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica si precisa che ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e – ove non possibile – alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a Euro 0,00 (zero). Essendo il suddetto importo pari a zero, si intende che la

eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 1 del presente capitolato.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Art. 3 - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte anomale.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000 .

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art.60 comma 4 del vigente Regolamento per i Contratti della Città di Torino.

La Commissione di gara appositamente nominata procederà in seduta pubblica all'apertura delle offerte **il giorno 17 maggio 2011 alle ore 10.00** presso gli Uffici del Settore Edifici Municipali, via Meucci n°4, ottavo piano – Torino.

Art. 4 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell' importo posto a base di gara, pari ad **Euro 620,00**.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La medesima può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;
- b) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;
- c) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 5 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento della fornitura ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

Art. 6 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura/servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 7 - PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Settore Edifici Municipali l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le attività e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti secondo le indicazioni del Disciplinare Tecnico- Prestazionale.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i competenti organismi (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc...).

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 12.3.1990 n. 55, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Torino, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30

giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile dei danni che, in relazione all'espletamento del servizio possano derivare al Comune di Torino o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. I danni arrecati colposamente dall'appaltatore sono contestati per iscritto ed è riconosciuto il diritto del contraddittorio, entro 10 giorni dalla contestazione.

Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Comune di Torino, addebitando le spese all'appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 20% dell'importo del danno.

Art. 8 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto effettuerà e disporrà, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, eventuali controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico - Prestazionale e dei relativi allegati.

Art. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle campagne di monitoraggio acque per le quali è prevista la contabilizzazione a corpo verranno effettuati al termine ciascuna campagna successivamente alla consegna dei risultati delle indagini e relative relazioni, secondo il seguente schema:

- al termine della prima campagna e perforazione piezometro: euro 5.820,00
- al termine della seconda campagna: euro 3.620,00
- al termine della terza campagna: euro 3.620,00
- al termine della quarta campagna: euro 3.620,00

Le prestazioni a misura verranno corrisposte in funzione delle attività effettuate a completamento di ciascuna fase.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune di Torino entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC).

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art.3 Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Art. 10 - PENALITA'

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art. 5 del Disciplinare Tecnico – Prestazionale per l'esecuzione delle prestazioni richieste, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella effettuazione dei campionamenti (da svolgersi entro 10 giorni dalla richiesta formale da parte del RUP) e nella presentazione dei risultati dei monitoraggi (da effettuarsi entro 30 giorni dall'esecuzione dei campionamenti) sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Tali penali saranno detratte dalle rate del corrispettivo a cui si riferiscono.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Disciplinare, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo nella esecuzione del servizio supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;

- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 34 del Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6luglio 1964 ..

La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 a titolo di penale.

L'Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che risono rese responsabili di gravi inadempienze in danno dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 30, lettera f) del D.lgs. 163/2006.

Art. 12 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

La Ditta aggiudicataria, è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze impegnate nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato adempimento della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In

caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;

- numero della partita IVA;
- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato "3" al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, il DUVRI – documento unico di valutazione del rischio", di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato "2" al presente capitolato, che sarà allegato al contratto. La "comunicazione generale dei rischi" riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. "rischi standard").

Inoltre prima dell'esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato "2", conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'Amministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte dell'Amministrazione.

Art. 15 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

Art. 16 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente e
Responsabile dell'esecuzione del contratto

Allegati:

allegato 1: Disciplinare Tecnico - Prestazionale

allegato 2: DUVRI

allegato 3: Dichiarazione di ottemperanza

allegato 4: Modello offerta economica